

E.N.Gi.M.

Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo

Studio Legale
De Luca & Associati

www.studiolegaledl.it



Viale Pasteur, 77 - 00144 – Roma

Tel: +39 06 68210696 - Skype: studiolegaledl - e-mail: studio@studiolegaledl.it

OGGETTO: RESPONSABILITA' DEGLI INSEGNANTI

Il parere in materia di responsabilità degli insegnanti, da intendersi quale integrazione e specificazione di quanto già illustrato nel precedente parere a firma dello scrivente, trasmesso ad Engim Nazionale - che per mera comodità viene allegato, alla quale integralmente ci si riporta.

Il presente studio è stato realizzato per Engim San Paolo, avendo il Regolamento dell'istituto in esame. Reputo interessante riadattare il testo per essere inviato a tutti, con l'obiettivo di fornire indicazioni in merito agli oneri ed obblighi gravanti in capo all'Istituto scolastico ed in particolare in capo gli insegnanti, potendo, il contenuto di tale parere (al pari di quello precedente), anche essere trasfuso al fine di adottare ogni misura preventiva utile ed atto di intervento necessario al fine di impedire la commissione di eventi dannosi a cagione degli alunni.

I temi trattati nel seguente parere dovranno essere declinati o comunque letti alla luce dei regolamenti interni di ciascun istituto.

I Direttori degli Istituti che hanno necessità di un'analisi del proprio regolamento, possono inviarmelo via mail a studio@studiolegaledl.it per uno studio dell'articolato e relativo commento.

*** **

Come noto, in capo all'Istituto scolastico incombe **l'obbligo di tutelare l'integrità fisica degli allievi dal momento dell'apertura dei cancelli (con conseguente ingresso degli stessi nei locali in cui è svolta l'attività didattico-educativa ovvero nelle pertinenze dello stabile) fino al momento dell'uscita dai medesimi, e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore ovvero a persona maggiorenne da questi documentalmente delegata.**

Il dovere di tutela e vigilanza è infatti maggiormente stringente e rigoroso in proporzione al diminuire dell'età degli allievi (cfr. Cass. 04.03.1977, n. 894) e, in ogni caso, permane per tutto il tempo in cui costoro sono affidati alla custodia dell'Istituto e degli insegnanti, ovvero per tutto il tempo in cui sono presenti nei locali e pertinenze dell'edificio scolastico, incorrendo in responsabilità anche per i fatti intervenuti agli alunni al di fuori dell'orario delle lezioni, ove ne sia stato consentito l'anticipato ingresso ovvero la successiva sosta nello stabile (cfr., in tal senso, ed ex multis Cass., Sez. III, 18.03.1993, n. 1623).

Pertanto, l'Istituto ha il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso al fine di evitare la causazione di danni agli allievi sia all'interno dell'edificio scolastico che nelle pertinenze di cui l'Istituto stesso abbia la custodia, compreso il cortile antistante ove viene consentito l'accesso e lo stazionamento degli alunni (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 22752/2013) a seguito dell'apertura del cancello; tale dovere sussiste sia in relazione a circostanze ordinarie che in relazione a quelle del tutto eccezionali, come, a mero titolo esemplificativo, l'esistenza di lavori di manutenzione dell'immobile che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (essendovi cantiere aperto) e da persone estranee alla compagine dell'Istituto ma autorizzate a circolarvi per il compimento della loro attività (Cass. Civ., sez. III, sentenza 15 febbraio 2011, n. 3680 e Cass. Civ., sez.

III, sentenza 29 maggio 2013, n. 13457).

Con l'accoglimento della domanda di iscrizione viene ad instaurarsi un vincolo giuridico tra l'allievo e l'Istituto da cui scaturisce, in capo a quest'ultimo ed al suo personale, oltre all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio ed altrettanto rilevante di proteggere, custodire e vigilare sull'incolumità fisica e sicurezza degli allievi - per il tempo in cui sono affidati alla Scuola ovvero sono presenti all'interno dell'edificio e delle sue pertinenze - con diligenza esigibile ed adeguata allo *status* rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza gli allievi stessi, ma soprattutto i loro genitori, hanno fatto affidamento (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n. 18805/2009).

Si tratta di quello che è stato altrimenti definito un "contratto di protezione" in virtù del quale tra gli interessi che l'Istituto scolastico deve realizzare rientra anche quello all'integrità fisica dell'allievo (Cass. SS.UU. n. 577/2008; Cass. n. 18805/2009).

La responsabilità dell'Istituto (pubblico o privato che sia) per il caso in cui gli alunni subiscano danni nel tempo in cui dovrebbero essere vigilati dal personale scolastico è - come già riferito nel precedente parere sopra richiamato - duplice:

- **contrattuale**, per l'inadempimento dell'obbligo specificamente assunto di vigilare o di tenere o non tenere una determinata condotta;

- **extracontrattuale**, per violazione del generale principio del "*neminem laedere*", ovverosia di non recare danno ad altri (Cass. n. 3680/2011; n. 16947/2003). Detta forma di responsabilità attiene, per un verso, all'inosservanza dell'obbligo di vigilanza sugli alunni (ex artt. 2047 e 2048 c.c.), per altro verso, all'inosservanza degli obblighi di organizzazione, controllo e custodia (ex artt. 2043 e 2051 c.c.).

La Direzione dell'Istituto ha l'onere specifico di provvedere all'organizzazione della vigilanza ed all'adozione di tutte le cautele suggerite all'uopo dall'ordinaria prudenza.

Ed anzi, la Direzione è tenuta a garantire la sicurezza attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte, anche meramente potenziale, di rischio adottando tutti i provvedimenti organizzativi di propria competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali tali provvedimenti incombono.

Trattasi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) che possono anche concorrere tra loro, tanto che a seguito di un evento dannoso occorso nell'arco temporale dell'affidamento, il danneggiato, ovvero, se minore, i genitori esercenti la patria potestà, potrà scegliere indistintamente di agire per il risarcimento dei danni in ragione della sola responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale ovvero di entrambe.

Nell'eventualità di un procedimento giudiziario azionato a tal fine anche nei riguardi dell'Istituto scolastico, il danneggiato è tenuto soltanto alla dimostrazione che il danno si è verificato durante l'affidamento al suddetto Istituto ed al suo personale e/o nei locali o pertinenze dello stesso ovvero durante la prestazione scolastica, mentre incombe su quest'ultimo la prova che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa non imputabile, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell'evento (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 9346/2002; n. 9906/2010).

Inoltre, l'Istituto deve porre in essere anche ogni misura necessaria per facilitare il docente nel suo compito fattivo di esercitare una sorveglianza e protezione adeguata degli allievi, affinché questi non cagionino danni ad altri

ovvero a sé stessi.

Invero, la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi per i terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone. Sia che si applichi l'art. 2048¹ c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica ed al suo personale si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli ma che restano sospesi per il periodo di tempo connesso all'affidamento di questi ultimi all'Istituto scolastico.

La responsabilità dell'insegnante è presunta e derivante dal negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza (cd. "*culpa in vigilando*") e può essere superata solo con la prova di aver esercitato la vigilanza mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate, in relazione all'età ed al grado di maturazione degli allievi affidati, dirette ad impedire il fatto (Cass. n. 318/1990; n. 6331/1998).

Il dovere di vigilanza dell'insegnante va infatti commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 12424/1998), **ciò in quanto il compimento della maggiore età attenua il contenuto di siffatto dovere.**

Con la sentenza n. 6937/1993, la Cassazione ha spiegato, invero, che "*in tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048 c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno*".

Si badi, però, che il raggiungimento o l'avvicinamento alla maggiore età da parte dell'allievo non determina il venir meno degli obblighi di vigilanza, ma una mera attenuazione del relativo rigore "purchè non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno".

Vero è, in ogni caso, che l'affidamento alla vigilanza di terzi (Istituto scolastico ed insegnanti) solleva sì i genitori dalla presunzione di "*culpa in vigilando*" ma non anche da quella di "*culpa in educando*". Invero, i genitori "*devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in*

¹ L'art. 2048 c.c. – rubricato "*Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*" dispone testualmente, ai commi 2 e 3, "*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto*". Le responsabilità delle persone indicate nella predetta disposizione per i fatti illeciti dei loro allievi e per il tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza (art. 2048 c.c.) rientra nei casi di responsabilità indiretta ed in particolare per *culpa in vigilando*. Trattasi di una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, superabile soltanto con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

cui si estrinseca la maturità personale” (cfr. Cass. Civ. 22.04.2009 e Cass. Civ. 28.08.2009). Ne consegue che ben possono intervenire situazioni dannose a cagione di un allievo in cui è tuttavia ravvisabile un concorso di “*culpa in educando*” dei genitori e di “*culpa in vigilando*” dell’Istituto e del docente.

*** **

Ciò doverosamente premesso sui principi generali consolidatisi nelle pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, è possibile a questo punto offrire, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, una sintetica casistica sulla responsabilità degli insegnanti e dell’Ente scolastico (relativa maggiormente a casi intervenuti nell’ambito di Istituti scolastici pubblici ma riferibile anche al caso di specie) in relazione al verificarsi di situazioni, più o meno gravi, che di fatto si atteggiavano quale inadempimento agli obblighi di vigilanza o di sorveglianza.

1) Temporalità dell’obbligo

L’obbligo di vigilanza e sorveglianza permane per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’Istituto scolastico (Cass. civile, sez. I, n. 3074/1999) e, dunque, dal momento dell’apertura dei cancelli, con cui è consentito l’ingresso e la permanenza degli allievi nei locali e pertinenze dell’edificio, ivi incluso il piazzale antistante, (Cass., Sez. III, 04.10.2013, n. 22752) sino al momento dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa se organizzato in proprio dall’Istituto (Cass., Sez. III, n. 5424/1986).

Da tali principi generali consegue:

- che, a parere dello scrivente, **non può affatto assurgere a pretesa di sciolpa o esimente di responsabilità eventuale dichiarazione contenuta nel Regolamento del Centro a mente del quale “Gli allievi si considerano sotto la responsabilità della scuola solo dopo aver firmato il registro di presenza”**. Di talchè, in un eventuale giudizio azionato nei riguardi dell’Istituto per il risarcimento dei danni cagionati all’allievo, malgrado quanto potrà essere eccepito dal convenuto anche facendo leva sulla suddetta dichiarazione, contenuta nel Regolamento, copia del quale è stata opportunamente consegnata ai genitori, ben potrà il Giudicante pronunciarne la condanna al risarcimento in favore del danneggiato in ragione del fatto che tale dichiarazione si pone in aperto contrasto con il noto ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra riferito che individua quale momento effettivo di assunzione di responsabilità della Scuola quello dell’ingresso degli alunni nell’edificio, ovvero nelle pertinenze del medesimo di cui l’Istituto abbia disponibilità;

- che **condivisibile, invece, appare eventuale dichiarazione relativa ai casi di uscita anticipata di alunni dalla struttura scolastica**, secondo cui “Non è consentito agli allievi lasciare il Centro durante le lezioni, se non per documentata necessità o indisposizione, e comunque non nell’ultima ora di lezione. Gli allievi minorenni potranno lasciare la struttura scolastica anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona maggiorenne delegata provvista di delega e fotocopia del documento del delegante e munita del proprio documento di riconoscimento. E’ comunque opportuno che la famiglia comunichi telefonicamente l’uscita dell’allievo con persona delegata”. Sarebbe forse opportuno, tuttavia,

prevedere ulteriormente che in caso di indisposizione di allievo minorenni o maggiorenne venga avvertita telefonicamente e con tempestività la famiglia, al fine di conoscerne ogni determinazione in ordine al prelevamento dell'alunno indisposto dalla struttura scolastica;

- che parimenti condivisibile eventuale dichiarazione di cui al Regolamento del Centro secondo cui *“eventuali uscite anticipate o ingressi in ritardo delle classi (es. per assenza degli insegnanti) verranno comunicate il giorno prima alle famiglie, in modo che le stesse ne siano al corrente anticipatamente”*;

- che **nel caso di arrivo in ritardo dell'allievo, laddove il cancello di ingresso alla scuola sia chiuso, impedendone l'accesso nei locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze sino alla seconda ora di lezione**, non può ragionevolmente sostenersi che dei danni eventualmente occorsi all'alunno debba risponderne l'Istituto stesso ovvero l'insegnante, poiché una simile tesi si scontrerebbe con il sopra esposto principio generale, fermo restando, inoltre, che l'affidamento dell'allievo alla Scuola deve essere concreto e realizzato e che non può invocarsi una responsabilità astratta della stessa o del personale docente;

- **laddove l'alunno presente in classe non produca - su invito dell'insegnante della prima ora di lezione ed a prescindere dalla registrazione della relativa presenza sul registro - la giustificazione dell'assenza effettuata nel giorno precedente**, egli *“sarà comunque accettato a scuola con l'invito a portarla il giorno dopo”* salvo, tuttavia, lo specifico onere, in caso in cui non porti alcuna giustificazione, qualora previsto dal regolamento interno, contattando preventivamente la famiglia per notificare dell'accaduto, si potrebbe non ammettere l'alunno in classe ed invitare la famiglia al tempestivo prelevamento dello stesso dalla struttura, con permanenza dell'obbligo di sorveglianza e vigilanza fino all'uscita del medesimo dalla classe ovvero dall'edificio;

- **nel caso in cui l'alunno presente in classe non produca - su invito dell'insegnante della prima ora ed a prescindere dalla registrazione della relativa presenza sul registro - un certificato medico a giustificazione di sei o più giorni consecutivi di assenza, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento non verrà riammesso** (salvo il caso in cui i genitori in via preventiva al rientro comunichino che l'assenza non è stata dovuta a malattia), purché venga contattata la famiglia del ragazzo per notificarla in ordine all'impossibilità, per regolamento, di accettare l'allievo, invitando la stessa al tempestivo prelevamento dell'allievo dalla struttura scolastica, con permanenza dell'obbligo di sorveglianza e vigilanza fino all'uscita del medesimo dalla classe ovvero dall'edificio;

- che durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale e firmatario del registro. Pertanto, al fine di evitare situazioni potenzialmente dannose o anche solo di esposizione a rischio degli allievi (con evidenti ripercussioni in capo all'insegnante) **è consigliabile, ciò ad ancor più forte ragione laddove si tratti di minori, non allontanare l'alunno dalla classe per alcuna ragione, neppure disciplinare**, così da scongiurare l'incorrere del docente nella *“culpa in vigilando”*; fermo restando che tale pratica – largamente utilizzato in passato – è oggi malvista dallo stesso ordinamento scolastico e dagli studi di pedagogia; **l'uscita dalla classe degli allievi può essere concessa dall'insegnante, sotto la propria responsabilità, al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità (es. bisogni fisiologici)** e

comunque uno per volta, dovendo controllarne il rientro in classe e, ove necessario in relazione all'età, affidandone la custodia per esempio ai collaboratori che vigilano nei corridoi e in prossimità dei servizi.

2) Cambio dell'ora con avvicendamento degli insegnanti e momentaneo allontanamento del docente

Può verosimilmente verificarsi un ritardo, anche prolungato, del docente che deve prendere "in consegna" la classe al cambio dell'ora di lezione.

In tale ipotesi, se l'insegnante dimissionario ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrà allontanarsi dalla stessa per recarsi in altra classe.

E' consigliabile, soprattutto in casi di ritardo prolungato, che l'insegnante, a mezzo dei collaboratori dell'Istituto, renda nota la situazione alla Direzione chiedendo alla stessa di provvedere all'affidamento dei suddetti alunni.

Sul punto, in un caso portato all'attenzione della Corte dei Conti quest'ultima ha statuito che *"compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante"* (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92, in "Riv. Corte conti", 1992, fasc. 2, 93), ed ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione mediante la ripartizione degli alunni in altre classi.

Il servizio di vigilanza, pertanto, non può essere interrotto per la semplice assenza o ritardo dell'insegnante: in questa ipotesi può ravvisarsi o una responsabilità del docente che non provveda a comunicare tempestivamente situazioni di impedimento alla vigilanza o della Direzione dell'Istituto che sia rimasta inerte a fronte di una comunicazione del docente o di una conoscenza diretta dell'impedimento *de quo*.

Nell'ipotesi, invece, di momentaneo allontanamento del docente dalla classe, questi dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) fosse stata tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi da responsabilità se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno (Corte dei Conti 14.03.1972, n. 52).

3) La ricreazione

L'obbligo di sorveglianza a carico dell'insegnante affidatario della classe sussiste anche durante la pausa di ricreazione e la sua inosservanza costituisce, per giurisprudenza costante, un'ipotesi di colpa grave poiché in tale periodo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni e l'insegnante può discolarsi (offrendo dunque la prova liberatoria) soltanto laddove riesca a dimostrare che, pur essendo presente, non abbia comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

"Il dovere di vigilanza sugli alunni non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, cosicché con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale

dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purchè non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi” (Trib. Bologna 12.02.2009 n. 20110, nel caso di specie il Tribunale ha addirittura escluso la responsabilità dell’amministrazione scolastica convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da un alunno a causa di una testata inferta da un altro alunno, entrambi prossimi alla maggiore età, durante l'orario della ricreazione. Infatti, all'esito dell'istruttoria, era emerso che l'aggressione era avvenuta in modo improvviso e repentino, con la conseguenza che il personale della scuola, pur presente ai piani durante la ricreazione ai fini del controllo degli alunni, non era stato in grado di evitare il suddetto evento lesivo).

“L’insegnante ha la responsabilità della salute dello studente a scuola anche durante l'intervallo per la ricreazione” (Corte Conti 11.10.1999, n. 1590).

Il Tribunale di Firenze, sent. 19.03.1993 ha ritenuto che costituisse comportamento omissivo la condotta degli insegnanti che, durante la ricreazione *“invece che dedicarsi alla vigilanza sugli allievi in tenera età, erano intenti alla preparazione del caffè”*; il Tribunale di Roma, sent. 20.10.2004, n. 23174, ha considerato non raggiunta, da parte del docente, la prova liberatoria ex art. 2048, comma 3, c.c. in relazione ad un incidente provocato dallo spintonamento di una bambina di sei anni, frequentante la scuola elementare, da parte di un alunno non identificato di una classe di scuola media, in un contesto in cui imprudentemente erano stati lasciati a stretto contatto fra loro, nello stesso orario, alunni di età diversa intenti a

giochi di movimento in uno spazio angusto costituito dal piccolo cortile dell’unico plesso scolastico; Tribunale di Roma, sent. n. 32931 del 2004, ha considerato raggiunta la prova liberatoria in un caso di incidente provocato in una classe elementare, dopo la ricreazione, da due allievi che superando un bambino lo urtano: *“l’aver intrapreso lo spostamento verso la classe in una situazione di assoluta calma, l’aver disciplinato i ragazzi disponendoli in fila, l’aver organizzato un’ordinata sequenza di marcia in gruppi di due ragazzi appaiono espressione di diligenza e costituiscono accorgimenti ragionevoli ed utili a garantire l’incolumità degli alunni durante il rientro in classe”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pienamente condivisibile ed opportuna è la riferita predisposizione, durante la ricreazione in cortile, di punti di presidio e controllo da parte degli insegnanti, che appare quale scelta prudente oltre che diligente di organizzazione della vigilanza e consente all’insegnante affidatario di esercitare la sorveglianza sull’intera classe.

4) Gite scolastiche

In capo ai docenti impegnati nelle attività di accompagnamento degli alunni nelle gite scolastiche e viaggi di istruzione grava un obbligo costante di diligenza, 24 ore su 24, oltre che un obbligo di diligenza preventivo come ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1769/2012²,

² La predetta sentenza della Cassazione chiarisce anche, però, che il **danneggiato (allievo) dovrà dimostrare di avere subito un evento lesivo in occasione della prestazione scolastica e del relativo danno**, mentre l'istituto dovrà fornire la prova liberatoria della *«riconducibilità dell'evento lesivo a una sequenza causale non evitabile e comunque non prevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, e salva la valutazione dell'apporto causale della condotta*

precisando anche l'onere di controllo preventivo delle singole stanze dove alloggiano i ragazzi.

Ai sensi della menzionata pronuncia, sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio - in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile - sia al momento della concreta fruizione - in tal caso all'esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni - l'istituzione deve valutare preliminarmente l'assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell'espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l'istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente *ex ante*, a garantire la sicurezza dell'alunno pure durante l'espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.

Ciò in quanto il rischio che, lasciati in balia di se stessi, gli allievi, soprattutto i minori, possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, nè al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Diversamente, la precedente sentenza di merito, decidendo sul caso (studentessa che, dopo essere stata indotta da un compagno di classe a fare uso di sostanze stupefacenti era caduta dal lastrico solare dell'hotel, in cui alloggiava insieme alla classe in gita scolastica, riportando lesioni gravissime) la Corte di appello di Trieste, Sez. I, con sentenza del 01.10.2009, n. 375 aveva attenuato il rigore del controllo, statuendo che gli studenti erano prossimi alla maggiore età per cui tutti erano presumibilmente dotati di un senso del pericolo *“La sorveglianza del docente non può spingersi ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi, sia per quanto concerne l'eventuale possesso, da parte degli stessi, di sostanze stupefacenti, sia per quanto concerne il sonno. Il controllo delle strutture murarie dell'albergo in cui gli studenti sono ospiti non può estendersi sino al punto di controllare i balconi, le misurazioni dei loro parapetti e del lastrico solare, in quanto si tratta di strutture idonee ed aperte al più largo pubblico (non solo adulti ma anche famiglie con bambini) e di ragazzi che, per quanto minorenni, essendo prossimi alla maggiore età, hanno un sufficiente e più oculato senso del pericolo”*.

5) Vigilanza sui materiali e strumenti utilizzati a scuola

Durante la prestazione scolastica gli strumenti (ad es. per le attività di laboratorio, come provette, cannule, microscopi; oggetti di cucina; oggetti ad uso artistico, ecc.), gli attrezzi (ad es. per le attività ginnico-sportive, quali scala svedese, clavette, ecc.), i giocattoli (ad es. per la scuola dell'infanzia) messi ad idonea disposizione degli allievi da parte dell'Istituto devono essere obbligatoriamente conformi alla normativa “di sicurezza” sul prodotto (ad es. D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 e s.m.i. di attuazione della direttiva n. 88/378 CEE c.d direttiva giocattoli) di volta in volta corrispondente (di solito rappresentata da un “bollino” apposto sul prodotto, “marchio UE”).

6) Disposizioni dei genitori in ordine a figli minori

negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c. ».

Ritiene infine lo scrivente, in sintonia con alcune pronunce giurisprudenziali, che non possano avere valore di esimente da responsabilità eventuali disposizioni accordate dai genitori all'Istituto di lasciare il minore incustodito in un determinato luogo, dove possa invece trovarsi in situazioni in pericolo.

Al riguardo, con ordinanza collegiale in sede di reclamo del 02.10.2010 il Tribunale di Trieste ha addirittura statuito che *“Fermo il principio generale della possibile prevalenza degli indirizzi didattico-programmatici dell'amministrazione pubblica su quelli educativi familiari, non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di rincasare autonomamente”* (cfr. anche Cass., Sez. III, 05.09.1986, n. 5424).

7) Maturità degli alunni

Nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza da parte del personale insegnante, risulta maturato e consolidato l'orientamento già tracciato da pronunce risalenti (cfr. Cass. Sez. III n. 894/77, Cass. Sez. II, n. 369/80, Cass. Sez. III, n. 6937/93) che attribuisce rilievo al grado di maturazione degli allievi nella valutazione del contenuto dell'obbligo di vigilanza.

Secondo tale orientamento, il dovere di vigilanza gravante sui docenti, ai sensi del 2048 c.c., va inteso in senso non assoluto, ma relativo, *“dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti, in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto”* (Trib. Milano, 28.06. 1999, in “Giur. Milanese”, 2000, 111). Se, quindi, la sorveglianza, *“deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare”* (Cass., n. 894/77), ovvero la vigilanza *“deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori”* (Cass., n. 516/80, in “Giust. Civ. Mass.”, 1980, fasc. 1), al contrario *“l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti”* con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza *“in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione”* degli alunni (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11984/98; Cass. civ. Sez. III, n. 6937/93, in “Giust. civ. Mass.”, 1065/93 e Cassazione civ., sez. III, n. 369/80, in “Giust. civ. Mass.”, 1980, fasc. 1.)

8) Responsabilità penale degli insegnanti

Quello della responsabilità penale degli insegnanti è un argomento “spinoso” da trattare, tanto che in relazione allo stesso sussistono diversità di orientamenti e pareri. Ritiene opportuno, tuttavia, lo scrivente, fornire e rappresentare alcune importanti osservazioni in merito, nonché riportare alcune massime di sentenze adottate dalle Sezioni Penali della Cassazione al fine di comprendere la suddetta fattispecie.

La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.). Quella della “responsabilità penale” è la condizione di chi subisce le conseguenze del proprio agire. Non è possibile, quindi, sostituzione personale nella responsabilità penale: chi ha commesso il reato è chiamato a risponderne penalmente.

Il modello tipico di illecito penale è dato dal reato d'azione, tuttavia accade spesso che lesioni di interessi giuridici tutelati si realizzino anche a causa ed

a seguito di omissioni, delineandosi, così, i ccdd. reati omissivi, che si distinguono in reati omissivi propri (l'illecito consistente nel mancato compimento di un'azione che la legge penale comanda di realizzare) ed impropri (elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e consistenti nella violazione dell'obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico, ai sensi di una fattispecie commissiva base; in tali casi l'omittente assume il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto ed è chiamato a rispondere anche delle situazioni connesse al mancato attivarsi).

A tale seconda categoria appartengono quei reati che vengono ricondotti alla condotta del personale scolastico che, non vigilando o vigilando in maniera non adeguata, "consente" il verificarsi di eventi lesivi.

Ai sensi dell'art. 40 c.c., *"il non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"*. Tale fattispecie criminosa è sanzionabile soltanto laddove sussista il nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo nonché l'ulteriore elemento della posizione di garanzia, ovvero sia l'obbligo sussistente in capo al soggetto di attivarsi per evitare l'evento lesivo.

Recentemente, Cass., Sez. IV Penale, 23.05.2014, n. 21056, definitivamente sentenziando sul caso di una **alunna di scuola elementare che durante la pausa ricreativa veniva colpita da una violenta gomitata sferrata da un suo compagno e urtava violentemente contro lo spigolo di un banco** – fattispecie di cui è stata chiamata a rispondere l'insegnante - ha statuito *"In tema di responsabilità per omessa vigilanza in capo a chi riveste una posizione di garanzia, per l'addebito di responsabilità è necessario accertare attraverso un giudizio controfattuale la riconducibilità causale dell'evento lesivo alla condotta omissiva. Ne consegue che non è possibile addebitare la responsabilità per lesioni colpose riportate da un alunno in capo all'insegnante laddove si tratti di un evento del tutto accidentale e sia provato che anche in presenza di un corretto adempimento dell'obbligo di costante vigilanza, quell'evento, con quelle precise modalità fattuali, si sarebbe ugualmente verificato"*. Secondo un corretto giudizio controfattuale, affermano i giudici di legittimità, occorre chiedersi se, in presenza di un corretto adempimento dell'obbligo di costante vigilanza, quell'evento, con quelle precise modalità fattuali sopra descritte, si sarebbe o meno ugualmente verificato. Nessuna responsabilità, allora, può addebitarsi all'insegnante, atteso che l'evento si è determinato in via del tutto accidentale e in forza di una dinamica indiretta, allorché un alunno, nel tentativo di sottrarre una merenda ad una compagna, per vincere la resistenza di quest'ultima, tiri con forza il braccio all'indietro colpendo col gomito involontariamente un'altra alunna che, non vista, gli stava dietro. Non v'è dunque motivo di ritenere che la condotta osservante del dovere di vigilanza avrebbe potuto essere altra che non quella di una più attenta presenza in classe, ma per ciò stesso non può nemmeno dubitarsi che una tale condotta pienamente osservante non avrebbe potuto neppure essa evitare l'evento date le descritte caratteristiche di casualità e repentinità, non potendosi certamente ipotizzare, in particolare, che l'insegnante avrebbe potuto in tal modo impedire, essendosi ancora nell'intervallo della ricreazione, agli alunni di alzarsi e avvicinarsi ai compagni.

Ed ancora *"E' legittima la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti della direttrice di una scuola per avere omesso di esercitare i suoi poteri di vigilanza, controllo, segnalazione e denuncia nei confronti degli insegnanti, non impedendo così i maltrattamenti posti in essere da una maestra a danno dei suoi alunni"* Cassazione penale, sez. II, sentenza 17.09.2014, n. 38060.

Con sentenza n. 43673/2002, Cass. Pen., Sez. VI, ha stabilito che **la maestra che costringa i propri alunni a subire ogni sorta di mortificazione e a respirare un clima di vero e proprio terrore, con intuibili riflessi negativi sull'equilibrio del loro sviluppo psichico e sullo stesso profitto didattico, commette il delitto di maltrattamenti**. La Suprema Corte ha escluso nel caso di specie la configurabilità del reato di abuso dei mezzi di correzione, il quale presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi e non è configurabile, per mancanza dell'elemento materiale, se viene utilizzato il potere di correzione o di disciplina fuori dei casi consentiti o con mezzi di per sé illeciti o contrari allo scopo educativo, quali devono ritenersi gli atti di violenza fisica o quelli lesivi dell'equilibrio psicologico del soggetto passivo.

*** **

Ausplicando di aver fornito risposta adeguata agli interrogativi ed ai quesiti sottoposti all'attenzione dello scrivente, e confidando nella prudenza e diligenza di ogni Centro e del relativo personale docente (e non) in tema di vigilanza e sorveglianza sugli allievi affidati, da realizzarsi attraverso l'adozione di tutte le misure e le cautele indicate nel presente studio, nel rimanere a Vs. disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, l'occasione mi è gradita per inviare cordiali saluti.

*** **